REGOLAMENTO NAZIONALE ACU

Il Regolamento nazionale ACU è previsto all'articolo 15 dello Statuto.

Approvato dall'Assemblea nazionale dei soci del 18 giugno 2022.

Il Regolamento definisce i criteri e le procedure finalizzate al miglior funzionamento dell'Associazione. Il Regolamento è composto di 23 articoli e l'applicazione è affidata agli Organi sociali nazionali e locali dell'ACU.

Articolo 1

Il 27 febbraio 1984, con atto pubblico notarile in Roma, è stata fondata l'Associazione Italiana Agricoltura Alimentazione Salute Difesa Consumatori *AGRISALUS* da un gruppo di tecnici indipendenti.

La denominazione che, in seguito alla fondazione, l'Associazione ha assunto nell'uso comune, a livello nazionale ed internazionale, è stata *AGRISALUS*. Con successive Assemblee straordinarie dei soci e sempre con la presenza di un notaio, l'Associazione ha assunto l'attuale denominazione. La denominazione *AGRISALUS* è tutelata con lo Statuto dell'ACU-Associazione ConsumatoriUtenti Organizzazione senza scopo di lucro.

L'ACU è caratterizzata, già dalla sua fondazione, per la sua indipendenza e autonomia, fattori che la contraddistinguono nel panorama consumeristico nazionale.

Articolo 2

L'ACU può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali compatibilmente con le indicazioni espresse nello Statuto e previa deliberazione della Presidenza nazionale.

Articolo 3

In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto, l'Associazione si prefigge l'obiettivo di confermare ogni anno l'iscrizione nell'Elenco nazionale previsto dal D. Lgs. n. 206 del 06/09/05. A tale scopo tutte le strutture e sedi dell'ACU sono impegnate a promuovere l'adesione del più ampio numero di cittadini e ad organizzare attivamente la loro partecipazione alla vita associativa dell'ACU medesima.

La presenza accreditata dell'ACU nelle Istituzioni deve servire ad accrescere la rappresentatività e creare utili sinergie ai fini della difesa dei diritti dei consumatori utenti, nella loro presa di coscienza e nello sviluppo di azioni positive mirate alla formazione e all'educazione permanente dei cittadini.

Articolo 4

La politica di programma dell'ACU è caratterizzata, a tutti i livelli territoriali, da una visione unitaria dei diritti dei consumatori utenti, sottolineata dall'esigenza culturale e sociale di collocare tali diritti come elementi essenziali della dignità umana. A tale scopo ACU ritiene che accanto ai diritti dei consumatori utenti, i cittadini abbiano degli obblighi di consapevolezza e responsabilizzazione verso gli effetti che ogni scelta di consumo determina nel sistema dellerelazioni economiche e di potere.

Articolo 5

In relazione all'articolo 4 dello Statuto le attività e i progetti che vengono svolti da tutte le strutture dell'ACU, devono essere socializzate all'interno dell'Associazione in modo tale che tutti vengano informati della loro coerenza con i principi statutari. A tale scopo la Presidenza nazionale ha il diritto-dovere di verificare periodicamente la rispondenza delle attività ordinarie con il dettato delloStatuto e, per quanto riguarda i progetti di rilevante importanza è necessario che vengano preventivamente validati dalla stessa Presidenza nazionale, o quanto meno discussi in almeno uno dei Dipartimenti nazionali, tutto ciò per rendere trasparente e coerente l'azione complessiva dell'ACU, sia all'interno che all'esterno.

Per progetti di *rilevante importanza* si intendono quelli che:

- prevedono un budget di almeno 20.000,00 Euro;
- coinvolgono ambiti territoriali sovraregionali, nazionali o internazionali;
- per il tema affrontato oppure per la rilevanza territoriale del committente, pubblico o privato, necessitano di una collaborazione e partecipazione delle risorse anche professionali dell'ACU a tutti i livelli.

Nel promuovere l'assistenza ai consumatori-utenti la Presidenza nazionale può istituire il Centro servizi nazionale per la gestione unitaria dei reclami, per l'assistenza tecnico-legale e per rendere efficaci ed efficienti tutte le attività necessarie a questo fine. Gli obiettivi strategici e le modalità operative del Centro servizi nazionale sono stabiliti dalla Presidenza nazionale.

Articolo 6

La Presidenza nazionale può avvalersi di consulenze professionali per definire specifiche tecniche e aspetti operativi su quanto disposto agli articoli 5 e 19 dello Statuto.

Articolo 7

Le attività editoriali dell'Associazione sono coordinate da una redazione nazionale nominata dalla Presidenza nazionale. Tale redazione organizza le pubblicazioni cartacee, multimediali e informatiche in modo tale da presentare una immagine coordinata dell'ACU, sia nella forma sia nella sostanza.

Le relazioni con i media dell'Associazione sono di regola coordinate della Presidenza nazionale. Esse sono di competenza delle sedi locali unicamente per quanto attiene ai fatti, alle attività e alle iniziative che non superano i territori delle sedi locali stesse.

Articolo 8

In relazione all'articolo 7 dello Statuto il rendiconto economico-finanziario di ciascuna Sede locale dell'ACU deve essere redatto secondo le indicazioni tecnico-operative della Presidenza nazionale che si avvale, per la gestione amministrativa, di un unico studio professionale a livello nazionale. In caso di non ottemperanza alle indicazioni tecnico-operative suddette (tempi e modalità), la Presidenza nazionale è autorizzata a esautorare senza indugio, da questo compito, le Sedi locali negligenti e a sostituirsi a queste per l'espletamento di tali obblighi amministrativi.

Articolo 9

In relazione all'articolo 8 dello Statuto si afferma che la denominazione delle sedi regionali e delle

Province Autonome dell'ACU è: ACU-Associazione Consumatori Utenti Sede regionale seguito dal nome della Regione.

L'indirizzo di posta elettronica di ciascuna sede regionale viene rilasciato in concessione temporanea dal Legale rappresentante e Presidente nazionale a ciascun Presidente regionale.

Per sedi provinciali e comunali la denominazione è, a titolo di esempio, la seguente: ACU-Associazione Consumatori Utenti - Sede provinciale seguito dal nome della città

Ogni comunicazione ufficiale dell'ACU rivolta sia all'esterno che all'interno deve essere prodotta su carta intestata il cui format viene fornito dalla sede nazionale. Sulla carta intestata devono essere riportati il logo dell'ACU, la denominazione completa e pertinente, la specifica "*Organizzazione senza scopo di lucro"*, il riferimento dell'accreditamento istituzionale nazionale, regionale, provinciale e comunale quando esiste.

Nel caso in cui una sede locale ritardi l'applicazione di queste indicazioni, la Presidenza nazionale è autorizzata a procedere, senza indugio, ad una segnalazione al Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Ai sensi del Reg. UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è la sede nazionale di ACU-Associazione Consumatori Utenti in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore.

Ciascuna sede regionale è nominata "*Responsabile esterna del trattamento dei dati personali*" ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 679/16 ricevendo al contempo istruzioni sulle modalità di trattamento da parte del Titolare e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento.

Articolo 11

In riferimento all'articolo 9 dello Statuto, le sedi regionali, anche quando assumono autonomia giuridico-amministrativa, rimangono comunque articolazioni territoriali dell'ACU e sono, pertanto, disciplinate primariamente dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Tutte le sedi locali hanno l'obbligo di contribuire economicamente, nelle misure stabilite dalla Presidenza nazionale, all'operatività della sede nazionale.

Articolo 12

In relazione all'articolo 10 dello Statuto il Presidente regionale, sentita la propria Presidenza, ha la facoltà di delegare la rappresentanza tecnico-legale al Presidente della sede comunale o provinciale quando questo sia necessario ai fini della partecipazione attiva e/o passiva alle azioni extragiudiziarie promosse dall'ACU o quando la stessa Associazione venisse coinvolta.

Ove la Sede regionale sia dotata di autonomia giuridica, la rappresentanza in giudizio è assunta sempre dal Presidente regionale, anche per conto delle Sedi locali ricomprese nel proprio territorio di competenza. Gli atti vanno sempre e comunque inviati in copia alla sede legale nazionale.

Articolo 13

In relazione all'articolo 11 dello Statuto la sede nazionale mette a disposizione linee guida per le sedi locali ed eventualmente format e database predisposti per la gestione e il monitoraggio dei reclami e

delle segnalazioni.

Le sedi locali sono tenute ad utilizzare questi strumenti per ragioni di uniformità, coordinamento ed efficacia nelle azioni dell'ACU.

Le sedi locali sono inoltre tenute a trasmettere trimestralmente alla Sede nazionale i dati raccolti ed eventualmente elaborati secondo quanto sopra indicato. Vanno trasmessi tempestivamente, invece, casistiche seriali, criticità ricorrenti o casi di particolare interesse nazionale.

In caso di inadempienza la Presidenza nazionale è autorizzata a procedere con una segnalazione al Collegio dei Probiviri.

Articolo 14

In relazione all'articolo 13 dello Statuto, l'accoglimento della domanda di socio può avvenire con una comunicazione scritta, con il rilascio della tessera al diretto interessato o altra forma idonea ad attestarne l'esito.

A ciascun iscritto all'Associazione viene attribuito un numero di associato.

Ciascuna sede locale ha l'obbligo di inviare alla sede legale nazionale l'elenco delle domande di iscrizione ricevute per la redazione dell'Elenco unico nazionale.

Articolo 15

In relazione all'articolo 15 dello Statuto i soci partecipanti all'Assemblea nazionale vengono eletti dalle Assemblee regionali e delle Province Autonome in misura di un delegato ogni cento soci iscritti o frazioni superiori a cinquanta, fermo restando che, ad ogni Regione e Provincia Autonoma, è garantita una rappresentanza di almeno tre soci delegati.

La Presidenza nazionale è autorizzata a predisporre le disposizioni operative necessarie alla realizzazione, nelle migliori condizioni possibili, delle Assemblee nazionali al fine di facilitare la più ampia partecipazione dei soci delegati.

Articolo 16

In relazione all'articolo 16 dello Statuto le sedi regionali, provinciali e comunali e delle Province autonome, che si dotano di un proprio regolamento hanno l'obbligo di ottenerne la validazione scritta dalla Presidenza nazionale prima di renderlo operativo.

Le sedi locali hanno la facoltà di articolarsi al proprio interno seguendo l'organigramma degli Organi sociali nazionali.

Tutte le sedi locali sono tenute a redigere un libro dei verbali degli Organi sociali e l'elenco dei propri iscritti secondo il format fornito dalla Sede legale nazionale. L'elenco degli iscritti va inviato alla Sede legale nazionale.

L'inadempienza relativa a quanto previsto in questo articolo autorizza il Presidente nazionale e Legale rappresentante ad informare il Collegio dei Probiviri.

Articolo 17

In relazione all'articolo 17 dello Statuto la funzione strategica dei Dipartimenti consiste nel valorizzare tutte le risorse umane e professionali coinvolte a livello associativo dall'ACU,

qualificando tecnicamente e scientificamente tutte le attività e le azioni dell'Associazione.

Ai fini di accrescere la qualità delle analisi e delle proposte avanzate da ciascun Dipartimento, il Portavoce è autorizzato a coinvolgere nei lavori dello stesso anche persone che non sono iscritte all'ACU, purché questo sia noto a tutti i partecipanti del singolo Dipartimento.

I lavori del Dipartimento sono organizzati in rete, così come altre attività sociali dell'ACU.
La denominazione tipo del Dipartimento è la seguente (seguono tre esempi):

- *Dipartimento nazionale Giustizia*
- *Dipartimento nazionale Amministrazione*
- *Dipartimento nazionale Organizzazione.*

Il Portavoce di ciascun Dipartimento nazionale è un membro della Presidenza nazionale che ha la facoltà di indicare uno o più sostituti che assumono la seguente qualifica, ad esempio:

- *Responsabile Dipartimento nazionale Giustizia.*

Il Responsabile del Dipartimento, in caso di impossibilità del Portavoce, può essere delegato per iscritto dallo stesso Portavoce a partecipare alle riunioni della Presidenza nazionale.

Ciascun Dipartimento può organizzarsi in gruppi di lavoro più specifici e comunque anche a tempo determinato. Ciascun Gruppo di lavoro ha un proprio Coordinatore nazionale che, in taluni casi, può coincidere con il Responsabile stesso.

Il Portavoce di ciascun Dipartimento ha l'obbligo di essere informato delle attività dei propri Gruppi di lavoro e di risponderne alla Presidenza nazionale.

A titolo di esempio la denominazione standard è la seguente: *Portavoce del Dipartimento nazionale Giustizia Sig./a….., Responsabile del Dipartimento nazionale Giustizia Sig./a……, Coordinatore/trice del Gruppo di lavoro conciliazione Sig./a……*

La Presidenza nazionale nell'individuare i Dipartimenti, il loro eventuale accorpamento e i singoli Portavoce è tenuta a prendere in considerazione:

- l'organizzazione dei lavori del CNCU (gruppi di lavoro);
- l'organizzazione europea, nazionale e regionale delle istituzioni che si rapportano con le Organizzazioni dei consumatori (Direzioni Generali, Ministeri, Commissioni, ecc.);
- la presenza delle Autorità e Garanti di settore (esempio Energia e Gas, Antitrust, Comunicazioni, Privacy, ecc.);
- l'organizzazione delle Camere di Commercio, delle imprese pubbliche e private;
- l'organizzazione dei lavoratori, della società civile (esempio: associazioni di soggetti diversamente abili, ecc.), delle professioni e dei settori tecnico-scientifici (esempio: società scientifiche, fondazioni per la ricerca, ecc.);
- l'organizzazione della normazione e certificazione volontaria.

Le aree di competenza di ciascun Dipartimento vengono specificate dalla Presidenza nazionale tenendo conto i punti precedenti di questo articolo.

Articolo 18

In relazione all'articolo 18 dello Statuto la Presidenza nazionale viene convocata di regola tre volte l'anno presso una delle sedi regionali.

La sede regionale ospitante deve assicurare l'ospitalità dei partecipanti e una adeguata logistica per la riunione.

Il componente della Presidenza nazionale decade dal proprio incarico qualora risultasse assente ingiustificato per tre riunioni consecutive. Le giustificazioni delle assenze vanno sempre inoltrate,

per iscritto e firmate, alla Sede legale nazionale e tali documenti vengono allegati al verbale della riunione.

I verbali della Presidenza nazionale vengono resi pubblici soltanto a seguito di delibera da parte della Presidenza stessa che ha la facoltà di pubblicizzare anche soltanto estratti di detti verbali. I verbali della Presidenza nazionale vengono scritti nel libro sociale vidimato.

E' facoltà dell'Assemblea nazionale dei soci delegati candidare e/o indicare i soci che potranno svolgere il ruolo di Portavoce del Dipartimento Internazionale e quello di Presidente nazionale e Legale rappresentante. A fronte di questa delibera assembleare la Presidenza nazionale è tenuta a valorizzare tale indicazione, pur mantenendo le competenze previste all'articolo 19 dello Statuto.

La Presidenza nazionale delibera un Programma annuale integrato delle attività. Tale Programma viene denominato *Documento programmatico annuale dell'ACU* e viene predisposto dal Presidente nazionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19

In relazione all'articolo 19 dello Statuto la Presidenza nazionale organizza i propri lavori assicurando la più ampia informazione sugli ordini del giorno e sulle deliberazioni che meritano unadiffusione pubblica anche diretta verso i media.

La Presidenza nazionale è autorizzata a valutare se invitare alle proprie riunioni, anche su singoli punti all'ordine del giorno, giornalisti specializzati e/o redattori che collaborano con l'ACU.

La Presidenza nazionale si organizza al proprio interno definendo anche le scadenze temporali e programmatiche che ciascun Portavoce è tenuto a rispettare.

Le riunioni della Presidenza nazionale sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché superiore a tre, dei membri effettivi e/o delegati dagli stessi. Le deleghe sono sempre scritte e sono documenti allegati al verbale. Un membro effettivo partecipante alle riunioni della Presidenza nazionale non può avere più di una delega.

I membri della Presidenza nazionale sono tenuti vicendevolmente a partecipare alle Assemblee dei soci delle Regioni.

Articolo 20

In relazione all'articolo 20 dello Statuto il Presidente nazionale e Legale rappresentante dell'ACU ha la facoltà di rinunciare alla delega di membro effettivo del CNCU sentito il parere dellaPresidenza nazionale.

La Presidenza nazionale può revocare la fiducia al Presidente nazionale presentando una mozione motivata alla prima riunione utile e il Presidente ha l'obbligo di porla all'ordine del giorno con la dovuta rilevanza.

Articolo 21

Il presente Regolamento nazionale viene pubblicato sugli Organi di informazione dell'ACU, messo a disposizione di ciascun socio attraverso il sito dell'Associazione.

Tutte le sedi: nazionale, regionali, provinciali e comunali sono tenute ad adeguarsi alle norme del presente Regolamento.